

**Katia Occhi****«A beneficio della nostra Camera e Decima».
Boschi e foreste nel territorio trentino-tirolese
(secoli XV-XVIII)****Keywords:** Risorse forestali, Contea del Tirolo, Principato vescovile di Trento, XV-XVII secolo**Contenuto in:** Culture, economie e politiche del bosco in Italia. Dal Medioevo all'età contemporanea**Curatori:** Giacomo Bonan, Federico Del Giudice, Claudio Lorenzini e Giulio Taccetti**Editore:** Forum**Luogo di pubblicazione:** Udine**Anno di pubblicazione:** 2025**Collana:** Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione**ISBN:** 978-88-3283-521-2**ISBN:** 978-88-3283-575-5 (versione digitale/pdf)**Pagine:** 217-239**DOI:** 10.4424/978-88-3283-575-5-11**Per citare:** Katia Occhi, ««A beneficio della nostra Camera e Decima». Boschi e foreste nel territorio trentino-tirolese (secoli XV-XVIII)», in Giacomo Bonan, Federico Del Giudice, Claudio Lorenzini e Giulio Taccetti (a cura di), *Culture, economie e politiche del bosco in Italia. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Udine, Forum, 2025, pp. 217-239**Uri:** <https://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-societa/tracce/culture-economie-e-politiche-del-bosco-in-italia/a-beneficio-della-nostra-camera-e-decima-boschi-e>

«A beneficio della nostra Camera e Decima». Boschi e foreste nel territorio trentino-tirolese (secoli XV-XVIII)*

Katia Occhi

Fondazione Bruno Kessler, Istituto storico italo-germanico

1. La Contea principesca del Tirolo

La carta in figura 1 presenta la Contea principesca del Tirolo, dal 1363 inglobata nei domini ereditari degli Asburgo d'Austria. A questi territori dal 1815 furono accorpati anche gli ex principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone soppressi nel 1803. Questa compagine attualmente è suddivisa tra il Land Tirol austriaco, le province di Bolzano, di Trento e in minima parte di Belluno.

Nelle fonti medievali essa veniva appellata anche *Land an der Etsch, am Inn und im Gebirge*, la 'terra lungo l'Adige, l'Inn e tra i monti', termine che compare accanto a *Etschland* e Tirolo, quest'ultimo usato a partire dal XII secolo per indicare inizialmente il paese nei pressi di Merano, dove sorgeva il castello dei conti omonimi. Solo a partire dal 1256 esso definì un insieme unitario di possedimenti, la Contea, il cui processo di formazione non era ancora compiuto. Ma è soprattutto la prima denominazione a cogliere il rilievo che i fiumi e i monti imposero alla genesi e allo sviluppo degli insediamenti, tanto in quota, quanto lungo i pendii e i fondivalle, anche se l'intervento umano incise e trasformò profondamente il paesaggio e la viabilità sin dal basso medioevo.

Nelle pagine che seguono ci occuperemo specialmente della 'terra lungo l'Adige e tra i monti', separata dalla parte settentrionale nel 1919 quando il *Kronland* che si estendeva da Kufstein a Borghetto, dall'Arlberg a Oberdrauburg verso la Carinzia fu diviso e la parte meridionale annessa al Regno d'Italia, in conseguenza della Prima guerra mondiale¹.

* Questo testo deve molto agli scambi e alle osservazioni di alcune persone che desidero ringraziare qui: Andrea Bonoldi, Stefano Barbacetto, Giacomo Bonan, Gigi Corazzol, Claudio Lorenzini, Andreas Maier, Diego Moreno, Mauro Nequirito, Georg Neuhauser, Anna Stagno.

¹ K. BRANDSTÄTTER, "Tyrol, die herrliche, gefirstete grafenschaft ist von uralten zeiten gehaissen und auch so geschrieben...". Zur Geschichte des Begriffes "Tirol" / "Tirolo, la splendida Contea

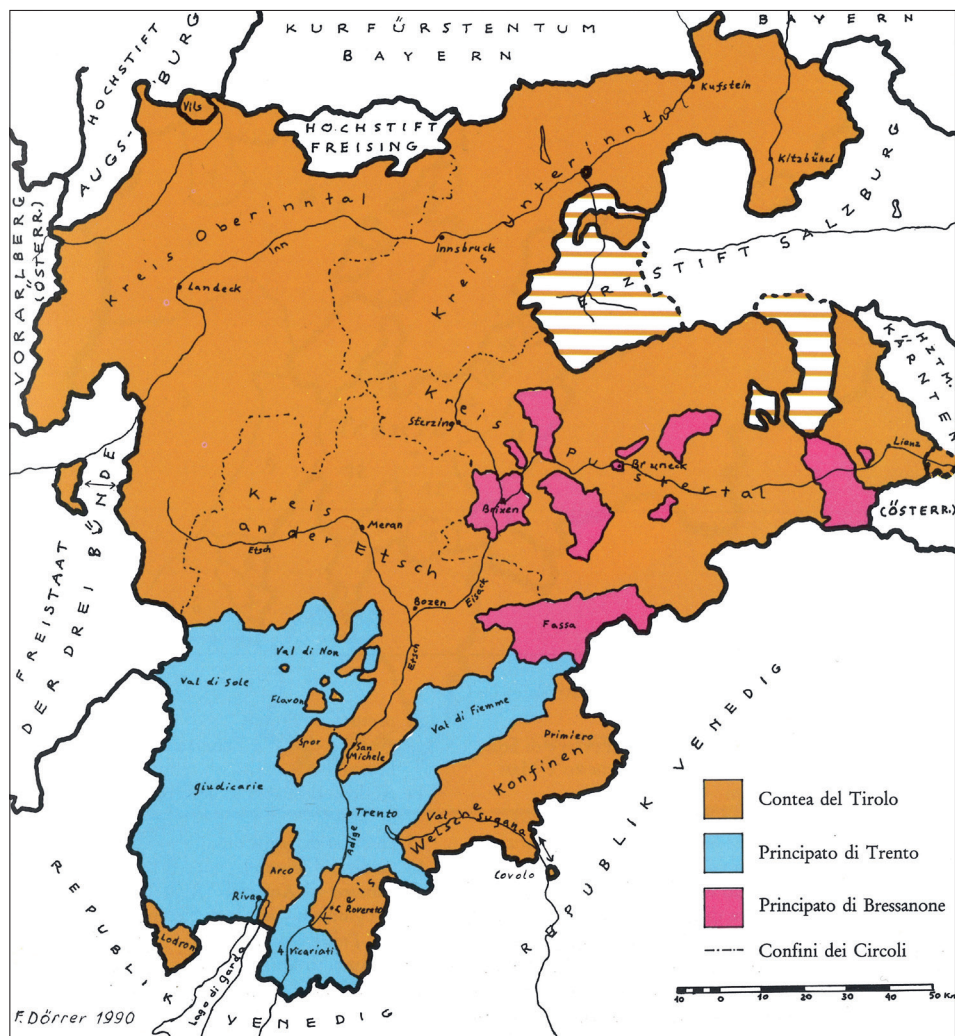


Figura 1. La Contea principesca del Tirolo e i principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone nel 1795. Fonte: F. DÖRRER, *Le condizioni politiche e amministrative nel Tirolo alla fine del vecchio impero*, in *Atti del Convegno Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime*, (Rovereto, 25-26-27 ottobre 1990), Manfrini, Calliano 1993, p. 79.

Tabella 1. Foreste del Tirolo, 1910 (ettari).

<i>Totale</i>	<i>Statali</i>	<i>Comunali</i>	<i>Consortili</i>	<i>Private</i>	<i>Ecclesiastiche</i>
1.037.605	115.219	579.366	41.945	28.8195	12.880

Fonte: cfr. nota 2.

I dati del k.k. Ackerbauministerium (Ministero dell'Agricoltura) austriaco del 1910 documentano che le foreste occupavano 1.037.605 ettari, pari al 39% della superficie totale che assommava 2.667.500 ettari. Il 58% era situato nei territori meridionali suddivisi tra Sudtirolo italiano (il Trentino dell'epoca) e tedesco, mentre il restante 42% nei distretti settentrionali (vedi tab. 1)².

2. Primi regolamenti forestali

In Tirolo i primi interventi sull'utilizzazione dei boschi risalgono alla seconda metà del Duecento quando lo sviluppo della salina di Hall nei pressi di Innsbruck spinse i sovrani a varare alcuni provvedimenti per la salvaguardia di quelli situati nelle vicinanze dei luoghi di estrazione³. Precoci segni di innovazione nella modalità di sfruttamento delle foreste risalivano già al XII secolo con l'espansione in aree precedentemente inutilizzate. Tra il XII e il XIII secolo si registrano importanti spinte di colonizzazione agraria che coinvolsero in maniera intensiva tutta l'area alpina, sottoposta a una crescente pressione demografica, che aveva interessato già altre aree rurali dell'Europa. Queste operazioni furono promosse dai signori territoriali, laici ed ecclesiastici che disponevano di ampi possedimenti ancora incolti o coltivati solo esten-

principesca, si chiama così da tempi antichissimi.... Una storia del concetto "Tirol", in «Geschichte und Region / Storia e Regione», 9 (2000), pp. 11-48. La carta è pubblicata in F. DÖRRER, *Le condizioni politiche e amministrative nel Tirolo alla fine del vecchio impero*, in *Atti del Convegno Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime*, (Rovereto, 25-26-27 ottobre 1990), Manfrini, Calliano 1993, p. 79.

² H. OBERRAUCH, *Tirols Wald und Waidwerk. Ein Beitrag zur Forst- und Jagdgeschichte*, Wagner, Innsbruck 1952, pp. 1-2 (Schlern-Schriften, 88).

³ F. HUTER, *Die Haller Saline und ihre Bedeutung für Forstwirtschaft und Holznutzung des Landes Tirol*, in «Forstwissenschaftliches Centralblatt», 73 (1954), pp. 152-157 (ora in Id., *Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte Tirols*, herausgegeben von M. CESCUTTI, J. RIEDMANN, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1997, pp. 132-137); H. RUBNER, *Les forêts communales du Tyrol et l'alimentation en bois de la saline tyrolienne à la fin du XIII^{ème} siècle*, in «Revue forestière française», 6 (1962), pp. 467-478.

sivamente, ricevuti grazie a donazioni regie o altri titoli giuridici, interessati a uno sfruttamento più intensivo. L'aumento delle superfici coltivabili fu attuato con il dissodamento e la messa a coltura di nuovi terreni. A famiglie di coloni furono assegnati poderi di superficie e struttura uniformi formati da prati, terreni arativi, superfici edificabili, già disboscate o da disboscare. Tracce di queste attività rimangono nella toponomastica: nei pressi di Cortaccia/Kurtatsch nella bassa Atesina nel 1270 appare per la prima volta il toponimo Rungg (dal tedesco *Rodung* e dal latino *runcu*, tagliare, estirpare) e nella ladina Val Gardena quello di Runggaditsch/Runciadič situato sopra i 1.100 metri nel 1314⁴.

Le forme di utilizzazione delle risorse forestali condussero a una classificazione che le fonti coeve suddividevano in:

1. *boschi principeschi*: sottoposti all'autorità dei sovrani tirolesi per coprire il fabbisogno di legname della salina di Hall e di altre miniere. Nel Duecento coprivano vaste aree nella parte settentrionale della Contea, nelle valli dell'Inn, nella Paznauntal e nella Wipptal. Erano definiti *Forste* o *Amtswälder*;
2. *boschi comunali*: beni indivisi di proprietà regia i cui diritti di legnatico e pascolatico spettavano alle comunità; dovevano essere utilizzati nell'interesse delle persone aventi i diritti di utilizzo, se non erano stati sottoposti a bando (*banditi*); il termine coevo tirolese era *Gemein*, anche se nella letteratura sono definiti *Almende*;
3. *boschi feudali o privati*: i primi erano di pertinenza dei feudi ed erano denominati *Burgwälder*. Nella categoria dei boschi privati rientravano quelli di pertinenza dei masi isolati (*Einödhöfen*), delle signorie ecclesiastiche (*Klosterwälder*) censiti negli urbani, gli elenchi dei beni e dei redditi di loro spettanza. I boschi appartenenti a questa categoria erano definiti anche *Heimbölzer*;
4. *boschi parziali*: foreste comunali ad uso promiscuo. In diversi momenti erano stati suddivisi tra i proprietari dei masi che vi esercitavano i diritti di taglio del legname e di raccolta dello strame, ma sui quali le comunità e ai suoi membri godevano ancora del diritto di pascolo e di altri utilizzi. Erano definiti *Teilwälder*⁵.

⁴ J. RIEDMANN, *Das Mittelalter*, in *Geschichte des Landes Tirol*, vol. I, *Von den Anfängen bis 1490*, Athesia-Tyrolia, Bozen-Innsbruck-Wien 1985, pp. 265-661.

⁵ T. PAMER, A. MAIER, *Der Wald als Rechtsraum in der Grafschaft Tirol. Vom (fast) unbeschränkt nutzbaren Gut des Mittelalters zur streng regulierten Ressource der frühen Neuzeit*, in G. NEUHAUSER, E. TADDEI (herausgegeben von), *Robstoffe - Menschen - Wissen. Einblicke in die Ressourcengeschichte des historischen Tirols*, Iup, Innsbruck 2024, pp. 61-82. Tra questi boschi figuravano quelli dell'abbazia di Stams, il monastero di Sonnenburg in Val Pusteria, Sankt Georgenberg vicino a Stans e Mariathal nel distretto di Kitzbühel.

L'uso dei boschi comunali era regolato dalle consuetudini locali chiamate *Weistümer* o dagli statuti comunali, spesso in contrasto con le rivendicazioni dei sovrani. In particolare, l'esercizio del diritto di regalia sui beni comunali (*Almendregal*) consentiva al principe di disporre di questi beni e limitarne l'uso da parte delle comunità⁶. Il divieto di taglio era stato esteso anche ai cosiddetti *Bannwälder*, aree dove il pericolo di smottamenti e di valanghe richiedeva di conservare il manto forestale per proteggere gli abitati⁷.

L'intensificazione dell'attività estrattiva e l'accresciuto fabbisogno di fonti di energia e di materiale da costruzione comportarono una forte pressione sui boschi che condussero a ulteriori limiti all'utilizzo, che erano già in vigore in quelli riservati per la caccia del sovrano, aree boschive interdette alle comunità. Attorno al 1460 il duca Sigismondo d'Asburgo emanò un ordinamento per il legname (*Holzordnung*) per i boschi assegnati alle saline e alle miniere della alta e bassa valle dell'Inn. Per regolamentare l'accesso alle foreste, dalla seconda metà del Quattrocento furono istituite le cosiddette *Waldbereitungen*, commissioni di funzionari forestali, che si riunivano annualmente per individuare i luoghi e le quantità di legna da abbattere. Sul finire del secolo le innovazioni tecnologiche nell'estrazione dei metalli favorirono l'apertura di nuovi giacimenti sul versante settentrionale e meridionale della catena alpina, che portarono ad ulteriori vincoli sui boschi, subordinati agli interessi dei centri estrattivi: il già menzionato impianto della salina di Hall e gli importanti centri argentiferi di Vipiteno/Sterzing, Colle Isarco/Gossensaß e Pergine (oggi in Trentino); le miniere di argento, piombo e ferro dei dintorni di Chiusa/Klausen, quelle di rame di Campo Tures/Taufers in Val Pusteria e le miniere di rame, piombo e ferro di Primiero (oggi in Trentino). Tra tutte spiccava Schwaz nella Bassa valle d'Inn (Unterinntal), che nel 1490 produceva l'85% dell'argento europeo⁸.

⁶ H. WOPFNER, *Das Almendregal des Tiroler Landesfürsten*, Wagner, Innsbruck 1906, pp. 34-35.

⁷ Sui beni comunali si veda J. NÖSSING, *Geschichte der Dienstbarkeiten und Nutzungsrechte in Tirol*, in *Gemeinschaftlicher Besitz. Geschichte und Gegenwart der Bürgerlichen Nutzungsrechte in Südtirol und im Trentino / Usi civici e beni collettivi nelle Province di Trento e di Bolzano*, Südtiroler Bauernbund, Bozen 2016, pp. 13-38.

⁸ RIEDMANN, *Das Mittelalter* cit., pp. 510-519; R. PALME, *Frühe Neuzeit (1490-1665)*, in *Geschichte des Landes Tirol*, vol. II, *Die Zeit von 1490 bis 1848*, Athesia-Tyrolia, Bozen-Innsbruck-Wien 1986, pp. 3-287, in particolare pp. 17-22; W. INGENHAEFF, J. BAIR (herausgegeben), *Bergbau und Holz*, Schwazer Silber, 4. Internationaler Montanhistorischer Kongress (Schwaz 2005), Berenkamp, Innsbruck 2006; *Bergbau in Tirol. Von der Urgeschichte bis in die Gegenwart. Die Bergreviere in Nord- und Osttirol, Südtirol sowie im Trentino*, Tyrolia, Innsbruck-Wien, 2022.

3. L'affermazione del *Forstregal*

I decenni dell'espansione mineraria in Tirolo iniziati all'epoca di Sigismondo I coincisero con una fase di profondi cambiamenti sul piano politico. Alla morte del duca nel 1490, la Contea fu unita agli altri territori asburgici nelle mani di un unico sovrano, Massimiliano I, che tre anni dopo fu investito anche del potere imperiale; in tal modo il Tirolo si trovò al centro della politica europea. Con il nuovo assetto si presentò la necessità di una profonda riorganizzazione amministrativa del vasto complesso di territori, in sostanza indipendenti l'uno dall'altro. L'attività riformatrice di Massimiliano I partì proprio dal Tirolo e si concretizzò con modifiche nell'amministrazione politica, giudiziaria e finanziaria, anche se questo intervento si rivelò fallimentare⁹. Massimiliano I intervenne anche nell'ambito forestale facendo eseguire molteplici ispezioni per accertare lo stato dei boschi e la presenza di vie fluviali per la fluitazione. Nel 1492 emanò un Ordinamento per l'alta e la bassa valle dell'Inn relativo a tutti i boschi. Con questo atto egli confermava che tutte le foreste 'alte e nere' (*Hochwälder* e *Schwarzwälder*) erano riservate al principe. In una serie di provvedimenti adottati tra 1498 e 1503 i boschi del nord e del sud della Contea furono assoggettati agli interessi dei centri estrattivi ripartiti nei tredici distretti e subordinati all'organo che amministrava le finanze imperiali, la Camera dell'Alta Austria (*Oberösterreichische Kammer*), cui fu demandata la materia forestale. L'amministrazione delle foreste 'alte e nere' riservate alle miniere fu posta sotto il controllo dei giudici minerari delle rispettive giudicature (*Gerichte*); nei distretti più grandi fu istituito un *Supremo alle selve* (*Holzmeister*) appositamente nominato che assunse il compito di amministrare i boschi. Le foreste riservate alle saline furono poste sotto il controllo di un *Generale supremo alle selve*, mentre i boschi comunali (*Almende*) furono subordinati a un separato custode del legname comunale, sottoposto al *Supremo delle selve dello stabilimento della salina*.

Questi provvedimenti ribadirono la riserva sui boschi 'alti e neri', che era già stata formulata dal duca Sigismondo d'Asburgo nel 1483 nelle istruzioni per il *Forstmeister* della Contea del Tirolo, il funzionario incaricato di vigilare

⁹ Sulle riforme T. FELLNER, *Die Österreichische Zentralverwaltung. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei* (1749), vol. I, Holzhausen, Wien 1907, pp. 1-29; A. NIEDERSTÄTTER, *Österreichische Geschichte, 1400-1522. Das Jahrhundert der Mitte. An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit*, Ueberreuter, Wien 1996, pp. 282-292; sull'organizzazione politico-amministrativa delle giurisdizioni tirolesi si veda ancora O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol. Nordtirol*, Holder-Pichler-Tempsky A. G., Wien-Leipzig 1923; Id., *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1937-1938 (Schlern-Schriften, 40/1-2).

sulla caccia e le foreste di spettanza regia, situate tanto nelle vallate dell'Adige quanto in quelle dell'Inn. Essa precisava che i boschi 'alti' erano costituiti da querce (*Eichen*) e faggi (*Buchen*). I boschi 'neri' erano composti da abeti bianchi (*Tannen*), abeti rossi (*Fichten*), larici (*Lärchen*) e pini silvestri (*Föhren*). Oltre alle conifere, anche gli alberi cedui di querce e faggi vennero sottoposti alla riserva regia, in quanto erano habitat naturali dove viveva la selvaggina riservata alla caccia del re. Gli altri boschi di latifoglie erano esclusi da tale disposizione¹⁰.

Queste misure furono ulteriormente inasprite con le ordinanze successive con le quali il principe impose delle restrizioni anche sui boschi privati limitando i diritti dei proprietari e assicurandosi lo sfruttamento del legname e i relativi vantaggi economici. Nella ispezione forestale (*Waldbereitung*) del 1553 rilasciata per i boschi di Lienz nel Tirolo orientale viene precisato che la categoria di 'boschi alti e neri' si doveva applicare anche ai boschi che non potevano essere rivendicati da persone in possesso di un titolo giuridico (*Brief und Siegel*) che in questo modo passarono sotto sovranità principesca. Essa precisa ancora che il termine 'foreste alte' si applicava alle aree boschive che si trovavano in luoghi elevati, mentre quelle 'nere' erano le zone in cui crescevano larici, abeti rossi e pini e potevano trovarsi tanto in montagna quanto nei pianori¹¹. Si trattava di una definizione piuttosto oscura e difficile da applicare, che generò molteplici conflitti tra giurisdizioni minerarie, competenti in materia forestale, e giurisdizioni ordinarie, come emerge dal caso della signoria di Kitzbühel nel 1611¹².

Nel libro *Holz* del 2007 (tradotto nel 2012 con il titolo *Wood*) Joachim Radkau osservava:

In realtà, non era affatto chiaro fino a che punto il controllo sulle foreste costituisse un antico diritto regio, né se i cosiddetti 'diritti forestali' del sovrano includessero anche il diritto di sfruttare economicamente il bosco. Nel Cinquecento, i diritti forestali derivavano dai diritti minerari: l'enorme fabbisogno di legna da parte delle miniere e delle fonderie non solo consentiva al sovrano di sfruttare economicamente le foreste, ma fungeva anche da strumento di potere. Ancora una volta, l'autorità del sovrano sulle foreste veniva giustificata con l'esigenza di proteggerle, soprattutto nei confronti della popolazione contadina. [...] Nelle regioni dotate di buoni

¹⁰ Per questa definizione riferita ai boschi camerali della contea di Gorizia si veda il saggio di S. ZILLI, "I boschi alti e negri". *La foresta di Ternova tra età moderna e contemporanea*, in «Annali di Storia isontina», 5 (1992), pp. 5-35.

¹¹ OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., pp. 50-53, analizza queste categorie.

¹² PAMER, MAIER, *Der Wald als Rechtsraum in der Grafschaft Tirol...* cit., p. 70: è documentata una controversia per l'attribuzione delle multe forestali.

collegamenti di trasporto, sia l'attività mineraria che la vendita del legname resero la foresta una fonte importante di reddito già nel Cinquecento¹³.

Il diritto del sovrano di imporre restrizioni all'uso delle proprietà forestali era definito *Forstregal* (chiamato anche in altri territori austriaci *Waldreservat*). In base a questo, il principe aveva il diritto di richiedere al proprietario della foresta la legna e il legname non necessario al suo uso privato, in cambio del pagamento di un canone (*Stockrecht*), fissato dagli uffici minerari. Solo una volta soddisfatto il fabbisogno delle miniere o delle saline, i proprietari potevano disporre dei propri boschi, ma previa richiesta di autorizzazione agli uffici minerari competenti.

Anche in altre province austriache è attestato questo obbligo dei proprietari di fornire legname dai loro boschi per le miniere e le saline in cambio di un affitto: lo si rintraccia in otto ordinamenti forestali e minerari emanati per i territori di Salisburgo tra 1342 e 1563; nel regolamento del 1538 esso è definito *Regal*.

La menzione esplicita di questo diritto di riserva si trova negli ordinamenti minerari emanati tra 1517 e 1553 in Carinzia, nella Alta e Bassa Austria, in Stiria e in Carniola, nonché nell'ordinamento forestale dei *Vorlande* austriaci, territori compresi tra la Svizzera, la Germania sud-occidentale e il Vorarlberg (1557). In Tirolo esso è citato dell'Ordinamento forestale del 1541 e nella *Landesordnung* del 1573.

Questi regolamenti dichiaravano non solo tutte le miniere e, con poche eccezioni, anche le foreste necessarie al loro sfruttamento, così come i torrenti utilizzati per la fluitazione, i luoghi di deposito per il legname e le carbonaie, come appartenenti esclusivamente al principe.

Come scrive Elisabeth Johann, tra il Trecento e il Cinquecento nei territori alpini l'influsso dell'attività mineraria portò a un processo di appropriazione dei diritti delle comunità da parte dei principi, anche se non si può parlare di espropriazione perché la sovranità rimase nelle mani dei signori territoriali. Essa portò a una riduzione di vasta portata dei diritti d'uso originariamente pressoché illimitati delle comunità e a un sistema di controllo severo sui boschi. Nei paesi danubiani e oltre il Wienerwald esistevano anche molte foreste bandite per la caccia. In Carinzia, il *Forstregal* fu abolito solo nel 1783 da un decreto aulico a seguito della liberalizzazione e delle iniziative a favore del libero scambio. La sospensione del diritto di riserva avvenne in momenti diver-

¹³ J. RADKAU, *Wood. A History*, Polity Press, Cambridge, 2012 (ed. orig. con la collaborazione di I. SCHÄFER, *Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt*, Oekom, München, 2007), pp. 64, 104. La traduzione è mia.

se nelle singole province austriache, ma con la clausola che lo Stato avrebbe potuto nuovamente avvalersi di tale diritto qualora se ne fosse presentata la necessità. Nel 1848 esso era in vigore ancora nel Salzkammergut, non solo sui boschi ‘alti e neri’, ma anche sulle piante di acero, quercia e tasso; si trattava di una riserva che risaliva al regno dell’arcivescovo di Salisburgo, i cui sudditi dovevano coltivare noccioli, salici e altre piante per il bisogno delle saline di Hallein¹⁴.

Nei primi decenni dell’Ottocento la situazione giuridica dei boschi del Tirolo continuava a essere regolata da fonti giuridiche antiche, nonostante le riforme introdotte nella legislazione napoleonica in alcuni territori e l’introduzione dell’*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* (Codice civile austriaco). Si trattava di:

leggi asburgiche ‘illuminate’, regolamenti forestali della prima età moderna e in alcuni casi anche statuti locali, *Weistümer* e ‘carte di regola’. Mentre le prime disposizioni volte alla tutela e all’incremento della risorsa forestale, allora considerata in pericolo, prevedevano una limitazione degli usi tradizionali e misure di controllo più severe e, secondo l’ideologia liberale allora prevalente, favorivano una nuova ondata di divisioni fondiari comuni, le altre fonti giuridiche risalivano ancora a un periodo moderno o medievale¹⁵.

4. Gli ordinamenti forestali cinquecenteschi

Come abbiamo visto, in Tirolo Massimiliano I d’Asburgo istituì un apparato forestale e nel 1502 emanò anche un ordinamento per i boschi comunali, un ampio gruppo di norme destinate alle vicinie della valle dell’Inn e della Wipptal. Si trattava di una serie di dettami che riprendevano le consuetudini locali dei *Weistümer* e avevano l’obiettivo di creare una normativa omogenea per le diverse comunità con lo scopo di assicurare il fabbisogno di legname di quelle valli. Tra le norme introdotte vi era il precetto di nominare annualmente due custodi per i boschi, il cui incarico doveva essere ratificato dai giudici delle

¹⁴ E. JOHANN, *Zur Entstehungsgeschichte des Eigentums am Wald*, in *Österreichs Wald. Vom Urwald zur Waldwirtschaft*, Österreichischer Forstverein, Wien 1994, pp. 51-78, in particolare pp. 56-58. Sugli ordinamenti forestali in Carinzia si veda della stessa autrice E. JOHANN, *Geschichte der Waldnutzung in Kärnten unter dem Einfluss der Berg-, Hütten- und Hammerwerke*, Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, Klagenfurt 1968, pp. 39-43, 96-103, 163-169.

¹⁵ S. BARBACETTO, *Die “Waldzuweisung im Brixner Kreise”. Gemeindeeigentum und Nutzungsrechte in Osttirol und Südtirol (1847-1855)*, Verlag Österreich, Wien 2023, p. 1. La traduzione è mia.

giudicature¹⁶. Queste iniziative frammentarie, destinate a essere applicate solo in specifiche aree della Contea, come abbiamo visto, servirono soprattutto come modello per il nipote e successore Ferdinando I, imperatore dal 1558, che durante il suo regno emanò altri 47 ordinamenti forestali. A lui è dovuta anche l'Ordinanza forestale per i territori della Germania sudoccidentale del 1557, richiamata sopra, un testo considerato decisivo per l'organizzazione forestale dei boschi regi, comunali e privati di quelle aree¹⁷.

Nella duplice veste di legislatori romano-imperiali e tirolesi, Massimiliano I e il suo successore Ferdinando I, imposero il diritto regio sulle foreste 'alte e nere' della Contea, come precisa l'*Ordinamento generale per i boschi e le foreste* del 1541:

[...] Esser cosa vera, & irrefuttabile nel Contado del Tirolo noto à chiunque, tutti li Boschi alti, e neri come gli acquistati Boschi sono un'inseparabile pertinenza delle Miniere, e come Signori, e Patroni Territoriali se gli aspettino, e ciò è una massima, e cosa incontrastabile [...].

L'ordinanza tirolese venne rinnovata nei successivi ordinamenti forestali, quello emanato dall'arciduca Leopoldo V (linea degli Asburgo di Innsbruck) nel 1626 e quello dell'imperatore Leopoldo I nel 1685 e rimase parzialmente in vigore fino al 1839-1847¹⁸.

Negli anni successivi, Ferdinando I e il figlio Ferdinando II, emanarono specifici regolamenti forestali per alcune aree della Contea, che permettono di censire i vari utilizzi dei boschi¹⁹. Questi provvedimenti furono preceduti da mandati e ispezioni da parte di commissari forestali incaricati di perlustrare le foreste, le vie di esbosco, gli abusi dei locali.

¹⁶ OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., pp. 65-67.

¹⁷ K. MANTEL, *Forstgeschichtliche Beiträge. Ein Überblick über die Geschichte der Bewaldung, der Wald- und Holznutzung, der Wald- und Forstordnung und der Forstwissenschaft*, herausgegeben von H. GROSSMANN, Verlag M. & H. Schaper, Hannover 1965, pp. 89-93.

¹⁸ Un compendio del regolamento del 1541 è riportato in OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., pp. 108-116. Il passo citato in italiano proviene dalla sentenza di Ferdinando I del 5 aprile 1546 che riprende il testo dell'Ordinamento del 1541, pubblicata in calce allo *Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto*, Gio. Remondini, Bassano 1721, p. 148. L'edizione del 1685, basata su quella del 1629, è stata pubblicata in *Archiv der Forst- und Jagd-gesetzgebung der deutschen Bundesstaaten*, herausgegeben von S. BEHLEN, vol. 6/1, Sauerländer, Frankfurt a. M. 1845.

¹⁹ La lista è pubblicata da JOHANN, *Wald- und Forstordnungen*, in *Österreichs Wald...* cit., pp. 181-184.

Rispetto ad altri domini asburgici, come ad esempio i cosiddetti *Vorlande*, in Tirolo l'estensione della regalia forestale fu meno controversa²⁰.

A parte una bozza di ordinamento di metà Settecento, non si trovano regolamenti per i territori annessi al Tirolo nel 1518 con le cosiddette *Guerre d'Italia* e appartenuti alla signoria veneziana, come Ampezzo/Hayden, i cui boschi erano comunali e sui quali non fu imposta la regalia forestale.

Nei *Welsche Konfinen* o Confini italiani, propaggine sudorientale della Contea del Tirolo, incuneati tra il Principato ecclesiastico di Trento e la Repubblica di Venezia, la regalia sulle foreste 'alte e nere' fu introdotta solo nei boschi di Primiero, dove dalla fine del Quattrocento era stato istituito il distretto minerario con la relativa regalia sui boschi²¹. Questo diritto fu convalidato nel 1557 con la cessione di tutti i boschi del feudo a Ferdinando I d'Asburgo. I baroni Carlo e Cristoforo Welsperg si riservarono solo quelli di Lavinaia e Burgwald. Oltre ai boschi, Ferdinando I acquisì anche un ulteriore dazio sul legname, che si aggiungeva a quelli da lui incassati, su cui torneremo oltre. Si trattava del cosiddetto *manerasico*, la *muda* sul legname esportato all'estero, un'entrata che nel secolo precedente spettava per metà alla Comunità di valle. Con questo atto le parti definirono anche i limiti della sovranità del feudatario, cui furono sottratti tutti i casi «concernenti li negotii et mercantia de legnami da quelle dependenti, [...] non meno che gli minerali» che avrebbero dovuto essere sottoposti all'autorità del rappresentante del principe, il giudice minerario di Primiero, tranne nei casi criminali. Per queste cessioni i Welsperg ricevettero 12.000 fiorini da 60 carantani²².

L'anno successivo furono emanate le *Ordinazioni sopra le selve in Primiero ed in Tesino*, di cui disponiamo di una copia in traduzione italiana, che permette di osservare concretamente i tratti della politica forestale degli Asburgo in Tirolo, applicate anche nei distretti meridionali:

²⁰ A. WESTERMANN, *Die vorderösterreichischen Montanregionen in der Frühen Neuzeit*, Steiner, Stuttgart 2009, pp. 99-128 (*Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* Beiheft, 202).

²¹ H. VON VOLTIELINI, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. CURZEL, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, Trento 1999; M.A. FEDERICO, *I confini difficili. La Diocesi di Feltre tra Repubblica veneta e Impero nei secoli XVI-XVIII*, Unicopli, Milano 2006, pp. 19-23.

²² Archivio provinciale Bolzano, *Archivio Welsperg-Primör*, n. 1195: le trattative si protrassero tra il 26 ottobre 1555 e il 12 luglio 1557. Il documento della transazione in *ibidem*, n. 1208, Innsbruck, 12 luglio 1557. La traduzione italiana è tratta da una copia ivi conservata, n. 1198, 7 febbraio 1579. Sui Welsperg si vedano i saggi raccolti da P. TOLLOI (herausgegeben von/a cura di), *Die Welsperg. Aspekte einer Familienbiographie / I Welsperg. Aspetti di una biografia familiare*, Athesia, Bolzano/Bozen 2024.

Noi iscorbiamo dalle informazioni che abbiamo avute come che nelle predette presenti giurisdizioni di Primiero, e Tesin già avanti alcuni anni, e prima, che noi lo sapessimo li nostri boschi alti, e neri, e anche li boschi comunali riservati per uso di casa vengono con gran disordine tagliati, diradati, e devastati ed in parte anche li boschi giovini di fresco cresciuti. Ed acciò tali boschi, e legnami siano di aumento e beneficio della Nostra Camera e Decima, ed anche nel traffico di legnami, Dazi e mude, similmente vengono custoditi a beneficio delli nostri Stati, e Sudditi e possano crescere a perfezione poniamo sotto bando, e proibizione assoluta tutti, e ciascheduno de' boschi, e legnami, niuno eccettuato, che sono in ambe le Signorie di Primiero, e Tesino in guisa che niuna e qual si voglia persona sia suddito, terriero o forestiero non possa tagliar legnami per mercanzia, né altrimenti condurre fuori del Paese legname di sorta alcuna, né metter mano a bosco alcuno, se prima non avrà da Noi ottenuto una speciale autorizzazione o licenza²³.

In questo ordinamento si richiama esplicitamente l'introduzione di una licenza di taglio per i boschi comunali di Tesino, e quelli 'alti e neri' (cioè sottoposti alla *regalia*) di Primiero con l'obiettivo di garantire alla 'Nostra Camera' gli introiti derivati dalla vendita della legna e del legname. Proventi definiti in sintesi 'la Decima', ma costituiti dalle licenze di taglio, i ricavi dalla vendita della legna e del legname e dai dazi di esportazione (compresi quelli di fluitazione), che nel 1602 davano un'entrata media annua di circa 30.000 fiorini e sui quali la Camera di Innsbruck basava gli stipendi dei propri consiglieri²⁴.

Da questo dato si evince l'interesse da parte delle autorità centrali e l'importanza di regolamentare il rilascio e la vendita dei diritti di taglio. L'ordinamento per Primiero e Tesino precisa, infatti, l'obbligo di richiedere la licenza agli uffici forestali competenti (Fiera di Primiero), tanto in Primiero, dove si radicò il diritto di *regalia* che rimase in vigore fino al 1847 circa, quanto in Tesino dove i boschi erano comunali e spettavano alle comunità di Pieve, Castello, Cinte, in virtù di titoli giuridici di età medievale. Questa attribuzione fu sancita il 5 aprile 1546 con una sentenza dello stesso Ferdinando I d'Asburgo che confermava loro il diritto di godimento dei boschi comunali di Sternozzena, Colmandro, Valregana, Coppola, Coldsò, Corbelle, Vallonga. Qui i proventi

²³ Biblioteca comunale di Trento (d'ora in poi BCTn), *Fondo Manoscritti*, ms. 2642, c. 1v, Innsbruck, 16 luglio 1558. La traduzione italiana risale alla fine del Settecento e fu fatta «Dall'Imp. Regio Capo Ufficio forestale all'Adige e in Fiemme Wörnsbacher Isp.» che la sottoscrisse con la propria firma autografa. Un'altra copia settecentesca è conservata nella Bibliothek des Tiroler Landemuseum di Innsbruck (d'ora in poi TLMF), Dip. 1232, Innsbruck, 16 luglio 1558.

²⁴ J. HIRN, *Erzherzog Maximilian der Deutschmeister, Regent von Tirol*, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von H. NOFLATSCHER, Vereinsbuchhandlung und Buchdruckerei, Innsbruck 1915-1936, vol. 2, 1936, p. 76.

degli affitti dei boschi spettavano alle comunità, mentre le concessioni di taglio andavano comunque richieste e pagate all'ufficio forestale di Fiera e successivamente ratificate dalla Camera arciducale²⁵.

Nella tabella 2 è possibile visualizzare l'elenco degli ordinamenti emanati per gli attuali territori trentino-tirolesi e quelli emanati per i territori lungo il confine veneto-imperiale, attualmente suddivise tra le province di Bolzano, di Belluno e il Tirolo Orientale. Il contenuto dei provvedimenti è sintetizzato in lingua italiana e mostra gli impieghi del legname per le miniere, il commercio, gli usi domestici e agricoli, quali la raccolta di pece e resina, il pascolo di animali minuti e l'utilizzo di legname per l'artigianato locale²⁶.

Pur figurando in questo elenco di comunità destinatarie degli ordinamenti forestali, a Rovereto, Tesino e la Valsugana, tutti territori sotto la giurisdizione imperiale dei Confini italiani, i tentativi di imporre la regalia forestale naufragarono tra le resistenze e le proteste delle comunità che da tempo immemore godevano dei diritti di sfruttamento dei boschi dei loro territori²⁷.

Questo proliferare di atti, accompagnato allo stesso tempo da rettifiche, integrazioni, deroghe, che ne depotenziavano la validità mostra che non vanno sopravvalutati perché la loro limitata ricezione, più volte messa in evidenza, ne sottolinea l'inefficacia come strumenti legislativi e la difformità tra legge e pratica. Un solo caso riferito all'ordinamento del 1551 di Tesino che prevedeva di imporre il *manerasico* (la decima sul legname) sui boschi all'interno di un feudo dei baroni Wolkenstein-Rodeneck²⁸. Recitava l'ordinamento del 1551

²⁵ Le controversie per i boschi di Tesino sono documentate anche nei secoli seguenti, come spiega M. NEQUIRITO, *Diritti contesi ai margini dell'Impero. Un contrasto secentesco per il governo delle selve nel Tesino (Trentino orientale)*, Provincia autonoma di Trento, Trento 2015 (Archivi del Trentino, 17). Sullo sfruttamento commerciale di quest'area si veda K. OCCHI, *La ricchezza della natura: risorse forestali e scambi nelle Alpi orientali della prima età moderna*, in A. DATTERO (a cura di), *Il bosco. Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo*, Viella, Roma 2022, pp. 55-72.

²⁶ OBERAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., pp. 89, 122, 152. Sui boschi del Sudtirolo si veda K. PATTIS, *Ökonomische Vernetzung. Holzwirtschaft in den Dolomiten im 16. Jahrhundert: Tiers, Welschnofen und Fassa*, Böhlau, Köln 2023 (Zürcher Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 14).

²⁷ Sull'ordinamento forestale di Rovereto si veda M. SCHENNACH, *Gesetz und Herrschaft. Die Entstehung des Gesetzgebungsstaates am Beispiel Tirols*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2010, pp. 653-660 (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 28).

²⁸ La grafia è controversa: nelle fonti si oscilla tra *monerasico*, *manerasico*, *manerasisco*. Si veda anche G. BERNARDIN, *Un territorio di frontiera tra la contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia. Storie di uomini e comunità nella valle di Primiero nel Quattrocento*, tesi di dottorato in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera, Università degli Studi di Udine, a.a. 2009-2010, pp. 22-25, 32.

Tabella 2. Ordinamenti forestali per il Tirolo meridionale, 1548-1751.

<i>Anno</i>	<i>Località</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Fonte</i>
1548	Lienz-Tirolo orientale	Il commercio di legname con Venezia praticato attraverso la giurisdizione di Ampezzo fa temere per la scarsità di legname, anche in vista dell'apertura delle miniere nella valle tra Carbonin e Misurina e degli usi nell'attuale miniera di piombo presso il passo di Giau in Ampezzo. Dal 1544 era in uso un dazio di 4 carantani per <i>taglia</i> esportata nel veneziano. Il giudice minerario di Lienz è nominato anche soprastante della foresta (<i>Waldmeister</i>)	HO, 144-146
1551	Tesino	Disposizioni per la gestione forestale con il taglio a scelta e per l'abbattimento delle borre e <i>taglie</i> . Nessuna esenzione dal dazio del <i>manerasico</i> (la decima sul legname), ma si precisa che ci si accontenterà di una somma adeguata a seconda delle circostanze di ciascun bosco	HO, 148
1553	Val Pusteria	Sono banditi tutti i boschi bassi (latifoglie) e alti (conifere)	HO, 205
1558	Primiero e Tesino	Nomina di Hans Kofler come soprastante della foresta	HO, 148
1558	Primiero e Tesino	<i>Ordinazioni sopra le selve in Primiero ed in Tesino</i>	BCTn, ms. 2642; TLMF, Dip. 1232
1558	Feudi di Ivano, Telvana e Valsugana	Nomina di Gio. Maria Graziadei come soprastante della foresta	HO, 148
1558	Rovereto	Ordinamento forestale per evitare la carenza di legname per le miniere e i sudditi	HO, 148,
1561	Deutschnofen, Enn e Caldiff, <i>Lungadese</i> , Salurn	Ordinamento forestale per Nova Levante, Nova Ponente, Enn e Caldiff, Lungadige e Salorno per limitare la deforestazione su larga scala e l'esportazione del legname all'estero. Per garantire il fabbisogno dei locali di legname da costruzioni, per usi domestici e artigianali, per i vigneti e le miniere è vietato l'abbattimento senza licenza del forestale competente per zona	HO, 138-141
1568	Primiero	Rinnovo dell'ordinamento del 1558	HO, 148
1586	Schöneck, Michaelsburg, Uttenheim, Altrasen, Welsberg, Heunfels	Ordinamento forestale per le giurisdizioni situate in Val Pusteria: tutte le foreste sono bandite; l'esportazione di legna verso l'estero deve essere accordata con un'autorizzazione speciale	HO, 171-173

1586	Taufers	Ordinamento per Tures in Val Pusteria. Contiene le istruzioni per il soprastante della foresta che è tenuto a ispezioni semestrali nei boschi; deve vigilare anche sul commercio con Venezia, permesso solo con un'autorizzazione speciale. Egli deve indicare i luoghi e le quantità delle <i>taglie</i> da abbattere. L'ordinanza deve essere letta pubblicamente ogni anno nei villaggi in presenza delle autorità delle giudicature	HO, 173-175
1586	Deutschnofen, Enn e Caldif, Salurn	Rinnovo dell'ordinamento per Nova Ponente, Enn e Caldif e Salorno	HO, 171
1587	Feudi di Ivano e Telvana	Nomina di Giovanni Althamer a 'Supremo alle selve' in Valsugana. Essa stabilisce che l'esportazione di legna verso l'estero sia subordinata alla concessione principesca. Divieto di esportazioni di legname su 'radi' o zattere se prima non sono stati viste e contate dal 'Supremo' e dai suoi sottoposti. A lui competeva la materia giudiziaria nelle cause relative a boschi, legnami, fluitazioni, danni fluviali e commercio di legname.	TLA, Hs. 740, cc. 10r-30v (copia)
1615	Val Pusteria	Tutti i boschi sono banditi; l'esportazione di legna verso l'estero deve essere accordata con un'autorizzazione speciale	HO, 204
1625	Folgaria (<i>Vilgreit</i>)	Ordinamento della comunità	HO, 216
1627	Rovereto	Ordinamento forestale	HO, 216
1651	Rovereto	Rinnovo di quello del 1627	HO, 216
1657	Lienz-Tirolo orientale	Conferma dell'ordinamento del 1548	HO, 209
1658	Schöneck, Michaelsburg, Uttenheim, Altrasen, Welsperg, Heunfels	Ordinamento forestale per le giurisdizioni situate in Val Pusteria. Conferma di quello del 1586, con obbligo per i feudatari, vicari e giudici di comunicare i grandi danni ai boschi alle autorità centrali di Innsbruck	HO, 204-205
1658	Val Pusteria	Boschi fortemente danneggiati per l'impiego nelle miniere e il commercio. Permangono i divieti in uso, ma nel caso di boschi signorili (nobili, ecclesiastici) o di proprietari privati al soprastante della foresta della Val Pusteria spetta decidere sull'utilizzo, nel rispetto della legislazione forestale. Divieto di trasformare i boschi in prati e campi.	HO, 205-208
1604	Fiemme, Welschnofen, Deutschnofen, Enn e Caldif	Ordinamento forestale per Fiemme, Nova Levante, Nova Ponente, Enn e Caldif	HO, 237

1698	Fiemme, Welschnofen, Deutschnofen, Enn e Caldifff	Nomina di un separato soprastante ai boschi per Nova Levante, Nova Ponente, Enn e Caldifff, prima sotto l'autorità del Supremo delle selve di Fiemme. Confermate le altre disposizioni dell'ordinamento del 1604.	HO, 237
1722	Rovereto	Rinnovo dell'ordinamento forestale	HO, 237
1735	Fiemme, Enn e Caldifff, Salurn, Königsberg	Ordinamento per il legname e i boschi di Fiemme, nonché quelli delle tre giurisdizioni degli Zenobio Enn, Caldifff, Salorno e Montereale (a stampa)	BCTn, ms. 2642*
1751	Ampezzo	Bozza di ordinamento	HO, 251

Fonti: salvo altre indicazioni, la tabella contiene una sintesi dei dati riportati in OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., indicata con HO, seguito da un numero che si riferisce alle pagine.

* *Kais. landesfürstl. Holz- und Waldordnung in Fleims, wie auch in denen drey Lebenbaren Graf Zenobischen Gerichtern Enn- und Caldifff, Salurn, und Königsberg*, bey Mich. Ant. Wagner, Inspruck, 1735; un esemplare si trova anche presso la Bayerische Staatsbibliothek München, 4. Austr. 9a.

«si precisa che ci si accontenterà di una somma adeguata a seconda delle circostanze di ciascun bosco», parole che fanno intendere che un'applicazione concreta in questa zona era ritenuta poco realistica anche dal legislatore, come in effetti fu²⁹.

Informazioni relative al Quattrocento documentano la riscossione del *manerasico* da parte di Baldassare Welsperg sui legnami fluitati via Cismon dai boschi del Tesino attraverso il torrente Senaiaga. La ricerca condotta sugli scambi commerciali tra le comunità e i mercanti tra Cinquecento e Seicento documenta come tale imposizione a quell'epoca non si applicava più al legname estratto dal Tesino, ma come visto, vigeva ancora nel contiguo feudo di Primiero e si riscuoteva sul legname fluitato sul torrente Cismon. Un'imposizione che risulta ancora tra gli introiti incassati dall'ufficio forestale nel 1741³⁰. Tra le rendite dei baroni Wolkenstein-Rodeneck, feudatari di Castel

²⁹ Il testo di OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., p. 148, riporta: «Des manerasico halben, dieweil man es bisher von anderen kaufleuten genommen umb die erlaubnis des verführens zu erkenntnis der obrigkeit kan man sy des auch nit erlassen, man will sich aber nach gelegenheit eines jeden waldes eine taugliche summa begnügen lassen», che può essere tradotto con «Per quanto riguarda il manerasico, poiché fino ad ora si è riscosso (un pagamento) anche da altri mercanti per il permesso di trasportare (il legname), in riconoscimento dell'autorità sovrana, non si può esentarli nemmeno in questo caso; tuttavia, si è disposti ad accontentarsi, a seconda della situazione di ciascun bosco, di una somma adeguata».

³⁰ Archivio di Stato di Trento (d'ora in poi ASTn), *Giudizio distrettuale di Primiero*, b. 362bis, *Gegenbuch beym Kay's. Ob(e)rstwaldmeister zollampt Primör*, cc. nn., 1741: il totale dei dazi pagati assomma a 3.511,41 fiorini.

Ivano sotto la cui giurisdizione rientravano le comunità di Tesino, non risulta, allo stato attuale delle ricerche, un dazio o una decima sulla fluitazione³¹.

Vale la pena rammentare che questi ordinamenti forestali, ma lo stesso valeva per quelli sulla caccia e sui pascoli comunali (*Almende*), presentano una chiara ambiguità: nella narrazione il legislatore dichiarava di essere ispirato dal bene comune (*Gemeine Nutzen*), ma in realtà egli era in aperta competizione con i villaggi e i proprietari privati. Nel caso del Tirolo questo è evidente già nei primi provvedimenti per la salvaguardia dei boschi riservati alle miniere, alla salina o alla caccia, di epoca medievale, citati sopra. Mentre nel caso di altri ordinamenti di polizia vi erano sfere di legiferazione in cui gli interessi del principe coincidevano in parte con quello dei sudditi, non era così per l'ambito forestale³².

I casi di Rovereto e di Tesino richiamati sopra sono un esempio efficace per mostrare come gli arciduchi d'Austria fossero i più grandi competitori delle comunità, come abbiamo visto nelle pagine precedenti. Queste forme di accentramento di potere nella gestione forestale comportarono anche una progressiva limitazione dei diritti della nobiltà territoriale, come abbiamo visto per il caso dei Welsperg. Un ulteriore tassello di questa politica riguardò i feudi pignorati (*Pfandschaftsverträge*) con l'esclusione dei nuovi feudatari dalle assegnazioni dei boschi posti all'interno dei feudi, attuata a partire dal 1547³³.

Il consolidamento del potere statale attraverso le misure restrittive imposte dal governo centrale suscitarono le proteste di diverse comunità rurali, le cui reazioni sono documentate dai gravami (*Beschwerden*) presentati nelle diete (parlamenti regionali). Proteste che furono parzialmente accolte, ma che venivano disattese quando erano in contrasto con gli interessi finanziari dei principi³⁴.

³¹ Sulla linea Wolkenstein di Ivano si veda M. BONAZZA, *I Wolkenstein di Trento (1578-1826). Clonazione e innesto di un sistema familiare aristocratico*, in G. PFEIFER, K. ANDERMANN (herausgegeben von), *Die Wolkensteiner. Facetten des Tiroler Adels in Spätmittelalter und Neuzeit*, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2009, pp. 259-293; M. NEQUIRITO, *Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento*, in C. MOZZARELLI (a cura di), *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel Principato vescovile di Trento*, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 65-142.

³² M. SCHENNACH, *Recht, Gesetz und Nutzungskonkurrenzen. Konflikte um den Wald in der frühen Neuzeit*, in INGENHAEFF, BAIR, *Bergbau und Holz* cit., pp. 209-228; C. ERNST, *Forstgesetze in der Frühen Neuzeit. Zielvorgaben und Normierungsinstrumente für die Waldentwicklung in Kurtrier, dem Eröber Reich und der Hinteren Grafschaft Sponheim (Hunsrück und Eifel)*, in K. HÄRTER (herausgegeben von), *Policy und frühneuzeitliche Gesellschaft*, Klostermann, Frankfurt a.M. 2000, pp. 341-381.

³³ OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., p. 149.

³⁴ SCHENNACH, *Gesetz und Herrschaft...* cit., pp. 434-438, citazione a p. 434. Nel periodo

5. Politiche forestali e dazi

Nella prima età moderna gli sforzi per introdurre una selvicoltura organizzata furono particolarmente diffusi in quei paesi e regioni in cui le società minerarie, le fonderie e le saline principesche assorbivano grandi quantitativi di legname, come in Tirolo, nell'Alto Palatinato, in Sassonia o in aree commercialmente sviluppate, come Venezia che aveva dato vita a una legislazione forestale legata ai fabbisogni dell'Arsenale e del Magistrato alle acque. Con il processo di centralizzazione cinquecentesco si moltiplicarono le normative forestali e il relativo apparato repressivo. Si trattava, come abbiamo visto, di *Forstordnungen* destinate a interi paesi, che si distinguevano dai regolamenti forestali (*Waldordnungen*) destinati a aree più circoscritte emanati a partire dal tardo medioevo³⁵.

In concomitanza con le politiche forestali attuate per finanziare la macchina statuale, in Tirolo a metà Cinquecento furono introdotti anche nuovi dazi per incrementare i profitti della Camera fiscale. Secondo il modello di antico regime il sistema daziaro era sotto la sovranità dei signori territoriali e si applicava nei loro domini, dove erano ubicate diverse stazioni di riscossione poste lungo le principali vie di comunicazione (terrestre e fluviali), ognuna con una propria tariffa specifica.

Nel 1558 Ferdinando I d'Asburgo emanò una nuova tariffa per tutti i territori sotto il governo dell'Alta Austria. Essa fu definita *Neue Aufschlag*, nuova maggiorazione, che andava ad aggiungersi ai dazi esistenti. Questo sistema tariffario rimase in vigore fino alla metà del Settecento e non riguardava i principati ecclesiastici di Bressanone e Trento che fino al 1777 mantennero la loro sovranità daziaria. Gli studi documentano che la voce dei dazi era una di quelle attive nei bilanci della Camera arciducale tirolese. Una media elaborata per il periodo 1594-1600 attesta che dai dazi provenivano 116.207 fiorini (da 60 carantani), al netto delle spese di gestione, che corrispondono al 40% delle entrate nette pari a 297.000 fiorini. I dati riferiti al Settecento mostrano che essi costituivano ancora il 30% delle entrate nette dell'erario. Sono numeri che mostrano chiaramente il peso dei commerci nella finanza pubblica tirolese³⁶.

1559-1633 le proteste dei sudditi furono ripetutamente avanzate nelle diete: cfr. *ivi*, p. 437, nota 616. Sugli ordinamenti forestali dell'intera contea si veda OBERRAUCH, *Tirol Wald und Waidwerk...* cit., pp. 107-149, 166-177.

³⁵ MANTEL, *Forstgeschichtliche Beiträge...* cit., p. 84. Su Venezia A. LAZZARINI, *Boschi, legnami, costruzioni navali. L'Arsenale di Venezia fra XVI e XVIII secolo*, Viella, Roma 2021.

³⁶ Su questi aspetti si veda A. BONOLDI, *La fiera e il dazio. Economia e politica commerciale nel Tirolo del secondo Settecento*, Società di Studi trentini di Scienze storiche, Trento 1999, pp. 57-70.

Tra le merci daziate non potevano mancare la legna e il legname. Dazi tirolesi gravanti sulla legna da ardere, da opera e sulle zattere che navigavano sull'Adige sono documentati nel 1406 per Egna/Neumarkt dove una zattera pagava 18 carantani; un secolo dopo, nel 1513, una zattera sul Brenta alla dogana del Kofl pagava 12,5 carantani. Da questi dazi erano esclusi i legnami di uso domestico dei sudditi.

In merito ai dazi del legname, le tariffe di Rovereto sono particolarmente dettagliate sulle voci del vecchio dazio e il *Neue Aufschlag* con indicazioni degli assortimenti commerciali (antenne, tavole, taglie, ecc.), i luoghi di provenienza delle forniture (Bassa Atesina, Fiemme, Val di Non, Calliano). Nel 1560 un'antenna pagava 12 fiorini di dazio di Rovereto.

Nei vent'anni successivi per controllare il commercio lungo le vie fluviali al confine tra la Repubblica di Venezia e l'Impero, furono istituiti specifici 'uffici del legname' (*Holzölle*) situati lungo il fiume Adige, sul quale era fluitato il legname destinato al mercato di Verona; altri furono insediati nei bacini forestali gravitanti sull'asta fluviale del Cismon-Brenta, i cui legnami erano inviati a Padova. Infine, in Val Pusteria furono potenziate le dogane per controllare i traffici di legname sugli affluenti settentrionali del Piave dove esso era trasportato via terra e da qui fluitato, servendosi di *stue* (infrastrutture) costruite sul Boite (Ampezzo), sul Padola (Sesto) e sul Cordevole (Val Badia e Livinallongo). Visto il massiccio sfruttamento del legname per la salina e le miniere, nel nord il commercio di legname era limitato e vi era una sola 'dogana del legname' sul torrente Lech nei pressi di Pinswang, dove esso era spedito verso Augusta in Baviera³⁷.

La documentazione fiscale cinquecentesca attesta che dal commercio di legname il principe ricavava l'affitto dei diritti di taglio, il dazio di esportazione e in alcune aree anche un tributo per la fluitazione. L'affitto era chiamato 'fitto di bosco' (*Stockrecht*).

C'era poi il dazio di esportazione (*Zoll*): nel caso del legname da opera era calcolato per singola unità. Esso variava in base alle essenze, alla difficoltà di esbosco e di trasporto dei tronchi agli approdi fluviali, nonché alla tipologia commerciale. Tra i diversi assortimenti per la cantieristica civile e navale figuravano queste voci: antenna/*segelpalm*, bordonale, borrone, *drey viertel*/tre quarti,

³⁷ L'evoluzione delle politiche doganali sul legname è analizzata in K. OCCHI, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 29-45; sulle fluitazioni in quest'area si veda C. LORENZINI, K. OCCHI, *Le fluitazioni del legname nelle Alpi orientali. Fra continuità e discontinuità (XV-XIX secolo)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient», 51 (2025), n. 1 (in stampa).

piäna/piana, plankau/plancone, quarello, scalone, squarado, *stamb/tronco*, *taglia/musel* in Val Pusteria e *tschogge* in Primiero, *tagliola/taioln*, *taglione*³⁸.

Nel 1562 fu elaborata una tariffa doganale bilingue per il dazio sul legname di Marco, presso Sacco (Rovereto), per agevolare i dazieri e i mercanti che operavano in un territorio multietnico, rimasta in forma di bozza³⁹.

Per quanto riguarda la legna da ardere il dazio era calcolato sui *passetti*: cataste di legname di misura cubica di 4x4x5,5 piedi veneti, idealmente pari a 3,6768 metri cubi⁴⁰.

La prassi in uso registrata nelle fonti notarili e nella documentazione giudiziaria attesta che al momento del rilascio della concessione di taglio, da versare in anticipo in contanti o con lettere di cambio, la Camera concedeva una riduzione della terza parte del dazio. Questo atto veniva chiamato anche *patente di grazia del dazio*⁴¹.

Un'ulteriore riduzione del 2% (chiamata *ribasso*) veniva concessa di prassi e serviva a compensare i danni che il legname avrebbe subito nei trasporti (via terra e via acqua che avrebbero fatto scendere il suo valore commerciale) ed è diffusa ampiamente nelle Alpi orientali.

Dal 1558 al dazio tirolese fu aggiunto l'*Aufschlag*: la maggiorazione richiamata sopra, definita nelle fonti coeve in italiano *crescimento*.

Nell'ufficio forestale di Primiero si applicava anche il *manerasico*, che gra-

³⁸ Il *trequarti* era un assortimento che corrispondeva a $\frac{3}{4}$ di una taglia di diametro compreso tra 20-26 piedi veneti, una misura lineare pari a 34,7 cm circa, suddivisa in 12 onces. Per queste informazioni si veda B. SIMONATO ZASIO, *Taglie, bore doppie, trequarti. Il commercio del legname dalla valle di Primiero a Fonzaso tra Seicento e Settecento*, DBS, Seren del Grappa 2000, pp. 127-130. Un glossario specialistico tra il tedesco alto medievale e quello moderno in PATTIS, *Ökonomische Vernetzung...* cit., pp. 241-243.

³⁹ Tiroler Landesarchiv (d'ora in poi TLA), *Oberösterreichische Kammerkopialbücher*, Entbieten und Befelch, 1562, vol. 284, cc. 432v-438v, Innsbruck, 20 giugno 1561.

⁴⁰ Sulle misure si veda OCCHI, *Boschi e mercanti...* cit., pp. 102-105. Solo con l'introduzione del sistema metrico decimale fu adottato il metro stero cioè comprensivo dei vuoti, pari a un metro cubo. In Italia questa misura fu impiegata dal 1890. In Trentino la classificazione inizia a essere utilizzata solo agli inizi del Novecento e quindi in epoca precedente le unità di misura non tenevano conto di questa distinzione, ma devono essere intese come comprensive dei vuoti.

⁴¹ A titolo esemplificativo si veda il contratto per i boschi delle comunità della Bassa Valsugana e il finanziere veneziano Giacomo Ragazzoni in Archivio di Stato di Venezia, *Notarile. Atti*, Fabrizio Beacian, b. 573, prot. 1603/II, cc. 170v-173r, Venezia, 12 dicembre 1603; *Notarile. Atti*, Giovanni Andrea Catti, b. 3366, prot. 1595, cc. 92r-94r, Venezia, 25 febbraio 1595; cc. 143v-145r, Venezia, 4 aprile 1595. Su Ragazzoni si veda L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Il Cardo, Venezia 1990, p. 186; ID., *Sistemi di valori e attività economica a Venezia, 1530-1630*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *L'impresa. Industria, commercio, banca. Secc. XIII-XVIII*, Atti della ventiduesima Settimana di studi dell'Istituto internazionale di Storia economica «F. Datini» (Prato, 30 aprile-4 maggio 1990), Le Monnier, Firenze 1991, pp. 986-988.

Tabella 3. Tariffa per legna commerciale per i boschi di Primiero, suddivisa per vie fluviali (in carantani), 1596.

Dazio	Vanoi	Cismon	Fitto di bosco	Manerasico
taglia grande di larice	60	48	2	6
taglia piccola di larice	45	36	2	6
¾ di larice	15	12	2	6
taglia grande di abete rosso	40	36	2	6
taglia piccola di abete rosso	36	27	2	6
¾ di abete rosso	10	9	2	6
100 borre di larice	276	240	10	12
100 borre di faggio	276	240	10	12
100 borre di abete rosso	144	120	10	12

Fonte: TLA, *Leopoldina*, Kasten A, 354, fasc.7, n. 49, 28 novembre 1613.

vava sui legnami fluitati in forma sciolta sul Cismon. Il termine deriva da *menada* che significa fluitazione sciolta (in tedesco *Trift*). Fino al 1429 questo dazio spettava alla comunità, quando questa dovette cederne il 50% ai Welsperg in seguito ai contrasti per l'uso dei boschi e dei pascoli; esso passò interamente ai feudatari nel secondo Quattrocento e dal 1557 fu ceduto da costoro a Ferdinando I d'Asburgo⁴².

Tra i dazi arciducali figurava anche il *Landgeld*: era applicato nei boschi tirolesi della Val di Fiemme e in quelli di Enn e Caldiff, in aggiunta al dazio ordinario. Nel caso dell'esportazione di legname all'estero il dazio doveva essere regolato a Rovereto o Sacco. Per i boschi tirolesi di Cadino e Montalbian, doveva essere versato anche il cosiddetto *Klausezins*: il censo per l'uso della *stua* sull'Avisio. Nel 1592 ammontava a 12 carantani per borroni, 6 carantani per refusi o taglie, 2 fiorini per 100 borre⁴³.

Secondo quanto scrive Otto Stolz gli importi ricavati dai dazi di esportazione erano di gran lunga maggiori di quelli ottenuti con la vendita delle licenze di taglio degli alberi, che i mercanti dovevano versare in anticipo acquistandole presso gli uffici forestali di zona o all'atto di spedire il legname fuori dallo stato⁴⁴. I dati relativi ai dazi applicati al legname dei boschi di Primiero lo confer-

⁴² Vedi sopra, nota 29.

⁴³ TLA, *Oberösterreichische Kammerkopialbücher*, Bekennen, vol. 462, 1592, cc. 241r-256v, 20 luglio 1592.

⁴⁴ O. STOLZ, *Geschichte des Zollwesens, Verkehr und Handels in Tirol und Vorarlberg von den Anfängen bis in XX. Jahrhundert*, Wagner, Innsbruck 1953, pp. 73-74 (Schlern-Schrift-

mano, come si può rilevare nella tabella 3 riferita al 1596. Si osserva che una taglia grande di larice era gravata dal dazio di 60 carantani, di 2 carantani di fitto e di 6 carantani di *manerasico*, nel caso dei boschi gravitanti sul torrente Vanoi. In questo caso il fitto corrispondeva a poco più del 3% del dazio e l'imposta per la fluitazione al 10% del dazio di esportazione; questi rapporti variano nel caso degli altri assortimenti, ma la differenza resta notevole. Si può notare inoltre che il 'fitto' aveva lo stesso importo tanto per boschi gravitanti sul Vanoi quanto quelli sul Cismon e assommava a 2 carantani per le taglie e a 10 carantani per un centinaio di borre. Anche nel caso del dazio di fluitazione non si distingueva tra i bacini fluviali e il *manerasico* era pari a 6 carantani per le taglie di abete rosso e di larice e di 12 carantani per le borre di faggio, larice e abete rosso.

Questi dati convalidano quanto emerge dalla contabilità arciducale di Innsbruck. I dati riferiti agli anni 1594-1600 estratti dai bilanci camerali richiamati sopra attestano che il 43% circa del gettito doganale della Camera (116.207 fiorini) proveniva dai dazi sul legname (50.315 fiorini) ripartiti tra dazi di esportazione del legname verso l'estero, le concessioni dei diritti di taglio, i dazi di fluitazione⁴⁵.

Per le utilizzazioni delle piante vi erano anche ulteriori imposizioni spettanti ad altri soggetti, come nel caso dei boschi comunali. Questi tributi erano definiti 'pedagni': nel 1607 si trova applicato al legname dei boschi di Sella in Valsugana e nel 1653 nella regola di Canale e Imer per 'taglie da pié in su' fatte dai sudditi nei boschi comunali⁴⁶.

Vi erano poi le decime, come quella vescovile di Feltre, che si pagava solo sui legnami fluitati verso gli scali veneti proveniente dal Primiero per l'utilizzo della infrastruttura per la fluitazione, la *serra* di Fonzaso eretta prima del 1386 i cui introiti spettavano al vescovo, che li appaltava a operatori privati⁴⁷.

Anche per il Principato ecclesiastico di Trento i dazi sui legnami costituivano un'importante fonte di entrata documentata grazie al *Compendio dell'entrata et uscita della Mensa episcopale* del 1666. La Mensa vescovile ricavava annualmente 27.948 fiorini, di cui la principale voce era costituita dal dazio alla porta di San Martino, dove si esigeva anche quello sul legname, i cui ricavi spettavano per metà al vescovo e per metà alla città di Trento. La seconda voce delle entrate vescovili era costituita dalla *tratta* sul legname fluitato sull'Adige, sull'Avisio e sul Chiese che rendeva 1.489 fiorini, circa il 5% delle entrate camerali⁴⁸.

ten, 108); Id., *Quellen zur Geschichte des Zollwesens und Handelsverkehrs in Tirol und Vorarlberg vom 13. bis 18. Jahrhundert*, Steiner, Wiesbaden 1955, pp. 104-111.

⁴⁵ Su queste fonti si veda OCCHI, *Boschi e mercanti...* cit., pp. 29-45.

⁴⁶ TLA, *Leopoldina*, Littera B, 44, Karton 92, Libro C, c. 240v; 31 dicembre 1613; ASTn, *Giudizio distrettuale di Primiero*, b. 362, reg. 131, allegato del 18 settembre 1653.

⁴⁷ SIMONATO ZASIO, *Taglie, bóre doppie, tre quarti...* cit.

⁴⁸ TLA, Hs. 2615, *Extract aus dem weiss eingebunden libell*, 12 febbraio 1666: le entrate

6. Aspetti silvo-colturali della normativa forestale

In chiusura alcune osservazioni a proposito degli aspetti silvo-colturali che emergono negli ordinamenti forestali. È stato rilevato da alcuni autori che la normativa introdotta nel Cinquecento non presentava dei cambiamenti nel metodo di taglio, né tracce di attività di rimboschimenti nei soprassuoli. Sebbene il principio ispiratore di quasi tutti i regolamenti forestali fosse la volontà di tutelare i boschi, in concreto essi si limitavano a vietare l'ingresso degli animali da pascolo nelle aree tagliate (*Mais*), in particolare delle capre, e alla costruzione di recinzioni di arbusti.

Ancora per molto tempo la ricrescita del bosco fu affidata alla crescita spontanea degli alberi tramite piante da semi isolate lasciate nelle aree di taglio, un metodo che aveva grossi limiti in un contesto di alto sfruttamento boschivo. Sono le autorità forestali a segnalare la ricrescita stentata dei boschi riservati alla salina di Hall nel 1593. I dati a disposizione per il 1616 attestano che per produrre 90.000 carra (*Fuder*) di sale, pari 151.217,01 quintali, vennero abbattuti 800.000 tronchi nell'alta valle dell'Inn, da Landeck a Pfunds, nell'Ötztal e a Paznaun. Nello stesso anno furono necessari 270.000 alberi per i bisogni della corte e dei funzionari ivi residenti, legname ceduto a uso gratuito e abbattuto nella Wipptal, nel nord della Contea⁴⁹.

Mancavano le conoscenze selvicolturali per una gestione sostenibile dei boschi e infatti nonostante le segnalazioni da parte delle autorità forestali, non si attuarono misure di rimboschimento in Tirolo in questa fase, ad eccezione di una prima coltivazione artificiale di alberi, un progetto sperimentale per le querce del giardino di corte a Innsbruck degli anni 1614-1615⁵⁰.

provenivano dalle colte e dagli affitti del massariato di Trento, dall'appalto per la vendita degli stracci, dalle entrate del fiscale di Trento e dei massari delle giurisdizioni; si veda anche M. BONAZZA, *Fisco e finanza: comunità, Principato vescovile, sistema territoriale*, in *Storia del Trentino*, vol. IV, M. BELLABARBA, G. OLM (a cura di), *L'età moderna*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 319-362, in particolare 342-347.

⁴⁹ HIRN, *Erzherzog Maximilian der Deutschmeister...* cit., p. 75. Sulle misure si veda W. ROTTLEUTHNER, *Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und Masse und ihre Grössen nach metrischem System. Ein Beitrag in Übersichten und Tabellen*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1985, pp. 12-13.

⁵⁰ Nel 1593 gli ufficiali della salina segnalavano in una relazione alla Camera che questo metodo di ricrescita aveva raggiunto i suoi limiti a causa dell'intenso sfruttamento delle foreste a disposizione dell'industria estrattiva, in PAMER, MAIER, *Der Wald als Rechtsraum in der Grafschaft Tirol...* cit., p. 77.